



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 30 del 16/01/2024

Oggetto: INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L. N. 311/2004 PRESSO L'AREA POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 33 in data 22 dicembre 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita fino al 29 febbraio 2024 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026;

DATO ATTO che al momento l'Area Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile è priva di un Funzionario di Vigilanza che ricopra anche un incarico di E.Q. e che tale incarico è ricoperto temporaneamente dal Segretario Comunale;

RILEVATA la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza specifica nel Settore di Polizia Locale, nelle more della procedura assunzionale del profilo di cui trattasi;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;

- l'art. 53 , comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 ai sensi del quale “I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

CONSIDERATO quindi, che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il Comune dovrà sopportare i costi, tenuto conto che l'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in n. 48 ore settimanali (la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali);

RICHIAMATE:

- la nota n. 820 del 11/01/2024 con la quale il Comune di Malnate chiedeva al Comune di Cuggiono di autorizzare il dipendente, dott. Alfonso Michele Munaro, Funzionario di Polizia Locale, a prestare servizio presso il Comune di Malnate ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, per un massimo di n. 12 ore settimanali fino al 31 gennaio 2024;
- la nota n. 1008 del 15/01/2024 con la quale il Comune di Cuggiono autorizzava il suddetto dipendente a prestare attività extra orario di lavoro presso il Comune di Malnate, per un massimo di n. 12 ore settimanali, sino al 31/01/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il dott. Alfonso Michele Munaro ha manifestato la propria disponibilità a prestare il proprio servizio per un massimo di n. 12 ore settimanali presso il Comune di Malnate, fino al 31 gennaio 2024;

PRECISATO che, in applicazione del citato art. 1, comma 557 della L.n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31 gennaio 2024;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il comparto Funzioni Locali;

RITENUTO quindi di poter procedere attivando la collaborazione con il dott. Alfonso Michele Munaro ai sensi del citato art. 1, comma 557 della L.n. 311/2004;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

DATO ATTO che non si ravvedono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

ACCERTATO che:

- 1) con la presente assunzione risultano rispettati i vincoli imposti dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; questo Ente non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario;
- 2) l'assunzione in oggetto risulta contenuta e rispettosa dei limiti assunzionali previsti dall'art. 9, comma 2 del decreto legge 78/2010 riguardante enti sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato;

VISTI i CCNL vigenti in materia;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2024;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. **DI AVVALERSI**, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 e dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, per un massimo di n. 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa del dott. Alfonso Michele Munaro, dipendente del Comune di Cuggiono, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'Area di Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile, fino al 31 gennaio 2024;
2. **DI SOTTOSCRIVERE** apposito contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 17/01/2024 al 31/01/2024) e a tempo parziale, ex art. 1, comma 557, L. n.311/2004, con il dott. Alfonso Michele Munaro;
3. **DARE ATTO** che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le n. 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale e per oneri a carico dell'ente, trova copertura nei capitoli di bilancio di previsione esercizio 2024, voce "stipendi, salario accessorio e contributi previdenziali ed assistenziali" personale Area Polizia Locale e Servizio di Protezione Civile";
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**